



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

### **Forfettario: modifica soglia di reddito da lavoro dipendente**

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

### **Riforma del reddito di lavoro autonomo e novità Legge di Bilancio**

[Scopri di più](#)

La L. 207/2024 (**Legge di bilancio per il 2025**), rubricata “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, tra le altre misure, **innalza la soglia di reddito di lavoro dipendente da verificare per l’accesso o la permanenza nel regime forfettario**.

In particolare, l’articolo 1, [comma 12, L. 207/2024](#), modificando il [comma 57](#), lett. d-ter), L. 190/2014, **eleva da 30.000 euro a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente, o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**, superata la quale è **preclusa l’applicazione del regime forfettario** nel nuovo periodo d’imposta.

Si evidenzia che la **verifica della soglia limite**, ora pari a 35.000 euro, è **irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell’anno precedente**, sempre che nel medesimo anno **non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente** derivante da un altro rapporto di lavoro.

Si ricorda che **accedono al regime forfettario** i contribuenti che, nell’anno precedente, hanno:

- **conseguito ricavi o percepito compensi**, ragguagliati ad anno, **non superiori a 85.000 euro**. Nell’ipotesi di esercizio di più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate;
- e **sostenuto spese, per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori**, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari, **per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi**.

Non possono, invece, accedere al regime forfettario:

- le persone fisiche che si avvalgono di **regimi speciali ai fini dell’Iva o di regimi**



**forfettari di determinazione del reddito;**

- i **soggetti non residenti**, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producano, nel territorio dello Stato italiano, redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
- i **soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili, in regime di esenzione Iva, o di mezzi di trasporto nuovi in regime di Iva intracomunitaria**;
- gli **esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione**, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- le **persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta**, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.